



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**per il servizio in economia degli
acquedotti**

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune che vi provvede a mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale -Sezione Acquedotto- assume la denominazione di "SERVIZIO ACQUEDOTTO"

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

ART. 3 - COSTRUZIONE DELLA RETE NEL SUOLO PUBBLICO

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) Che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- 2) Che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto;
- 3) Che i lavori vengano iniziati solo dopo avere ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) Che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comportano, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del servizio acquedotto apposito verbale di collaudo e presa in carico dell'impianto.

Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

ART. 4 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

ART. 5 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al servizio acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

ART. 6 - TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in:

- a) FORNITURE PER USO PUBBLICO;
- b) FORNITURE PER USO PRIVATO.

Esse sono regolate dal presente Regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti.

ART. 7 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità delle utenze domestiche.

ART. 8 - PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 9 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni degli utenti, il servizio acquedotti, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

ART. 10 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro 30 giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 11 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) Per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) Mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO - FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 12 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) Le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) Gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) Gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) Le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

ART. 13 - FONTANE PUBBLICHE

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 25 (VENTICINQUE).

E' vietato:

- a) Prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) Fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

ART. 14 - BOCCHE SPECIALI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installati:

- a) Bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla precedente lettera b) l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

ART. 15 - INSTALLAZIONE DI CONTATORI

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore.

Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne potrà disporre l'installazione.

ART. 16 - SERVIZI PUBBLICI NON GESTITI DAL COMUNE

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a :

- a) Servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche Amministrazioni;
- b) Servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune.

Le utenze di cui al presente articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore.

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione totale o parziale della fornitura.

TITOLO TERZO - FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

ART. 17 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che qualsiasi altro uso.

ART. 18 - FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 3.

ART. 19 - NUOVI ALLACCIAMENTI - PROCEDURA

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni fabbricato, potrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, affittuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dal versamento del contributo di allaccio.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

CAPO SECONDO - IMPIANTI INTERNI

ART. 20 - INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE ESTERNE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART. 21 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E'ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere isolato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 22 - IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E'assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 23 - SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

ART. 24 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessaria e di collaudare o verificare dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio.

Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

ART. 25 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del Servizio Acquedotto.

Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico dei proprietari. Si intende che le opere idrauliche verranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto mentre le opere di scavo rinterro e ripristino dovranno essere eseguite a cure e spese dei proprietari.

ART. 26 - MODIFICHE

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 27 - GUASTI AGLI APPARECCHI

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio acquedotti.

ART. 28 - VIGILANZA

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture ed ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento ed alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO TERZO - CONTATORI

ART. 29 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotti in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

Quando, a richiesta, venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente.

ART. 30 - POSIZIONE DEI CONTATORI

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

A valle del contatore dovrà essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART. 31 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU'UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro.

ART. 32 - CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

ART. 33 - VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n.216 del 17 agosto 1976) e precisamente + 5% da Q_{min} incluso a Q_t e + 2% da Q_t incluso a Q_{max} incluso, l'utente è tenuto a corrispondere la somma di £.50.000 per le spese di verifica.

ART. 34 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI - DIVIETO

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO -CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 35 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 36 - CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;

b) per le vecchie utenze (subingresso): si provvederà alla voltura delle stesse, previa apposita richiesta da presentare al Servizio Acquedotto; In caso di subingresso tra parenti ed affini di primo, secondo e terzo grado, il cambio di intestazione sarà effettuato in forma gratuita omettendo la stipula di un nuovo contratto. (comma modificato con Atto del Consiglio Comunale n.27 del 25/03/1996)

ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI A CARICO DEGLI UTENTI

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 36 gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria Comunale, le somme di cui all'allegata tabella A).

ART. 38 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diverse indicazioni contrattuali, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti, al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART. 39 - USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso Ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

ART. 40 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei mesi di MAGGIO ed OTTOBRE secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal Responsabile del Servizio Acquedotto, in modo da rilevare un consumo estivo ed uno invernale.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

ART. 41- TARIFFE - MODALITA' DI RISCOSSIONE

Le tariffe applicate ai consumi, determinate come dall'articolo precedente, nonché per altri diritti onerosi non previsti dal presente Regolamento verranno determinate periodicamente dagli Organi competenti nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

In conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 1989, n.144, le categorie di utenza vengono così suddivise:

1) USI DOMESTICI

€ 62,00 oltre I.V.A. e spese postali

Nel caso di condomini serviti da unico contatore, il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per gli usi domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata dovrà essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo previsto.

Per ogni periodo (estivo e invernale) il quantitativo di acqua considerato esente, è determinato in mc. 38 a persona componente il nucleo familiare dell'utente. Per lo stesso periodo l'eccedenza è determinata in € 1,00 al metro cubo a nucleo familiare.

Per i titolari di concessioni non residenti, per una sola delle concessioni, è previsto un quantitativo forfetario di acqua considerato esente, pari a quello spettante a una persona residente (mc.38).

2) ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO BESTIAME

€ 39,00 oltre I.V.A. e spese postali

Alla tariffa di consumo base bisogna aggiungere € 0,30 per ogni metro cubo di acqua consumato.

3) USI EXTRA DOMESTICI

A) BAR - TRATTORIE - RISTORANTI - CIRCOLI
RICREATIVI € 119,00

B) AUTOLAVAGGI € 119,00

C) PARRUCCHIERI E BARBIERI € 93,00

D) IMPIANTI SPORTIVI € 93,00

E) ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI € 93,00

F) ATTIVITA' INDUSTRIALI € 119,00

sempre oltre I.V.A. e spese postali

Alla tariffa di consumo base bisogna aggiungere € 0,30 per ogni metro cubo di acqua consumato.

La riscossione avrà luogo con le procedure previste dall'art. 47 del presente Regolamento.

ART. 42 - ANTICIPO CONSUMI

Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di deposito cauzionale infruttifero una somma secondo gli importi indicati nell'allegata tabella b).

L'Amministrazione Comunale potrà incamerare tali anticipi in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge.

L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

ART. 43 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 44 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e danneggiamento gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 45 - PORTATA GARANTITA

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato con il regime di portata della condotta.

ART. 46 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ART. 47 - PAGAMENTO DEI CONSUMI

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria Comunale la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

In caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione del tesoriere, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di Legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

Qualora la Ditta non provveda al pagamento, l'Amministrazione Comunale provvede ad inviare all'interessato un sollecito scritto (con spese postali a carico dell'interessato) concedendo un termine di 20 giorni per il pagamento. Se neanche in tale periodo la Ditta effettua il pagamento si provvede a mezzo ruolo esattoriale.

ART. 48 - RIPRISTINO DELLE UTENZE

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 37, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

ART. 49 - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente Regolamento.

ART. 50 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla conduttura pubblica.

ART. 51 - CONCESSIONI SPECIALI PER CANTIERI EDILI

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della "concessione edilizia" o della "autorizzazione".

Le concessioni si intendono rilasciate solo per uso potabile.

ART. 52 - OBBLIGHI DELL'UTENTE - CONTROLLI

E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il Servizio Acquedotto potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

ART. 53 - CESSAZIONE DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

TITOLO QUINTO - NORME PENALI

ART. 54 - PRELIEVI ABUSIVI

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un'utenza disdetta oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengano tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una penale variabile da £. 50.000 a £. 200.000.

Per altre forme di prelievo abusive quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la penale sarà applicata in misura variabile da £. 20.000 a £. 50.000.

In ogni caso, oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 55 - CONTESTAZIONI DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate dal Servizio Acquedotto o dai Vigili Urbani.

Per ogni infrazione è possibile procedere alla sospensione della fornitura.

ART. 56 - NORME PENALI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta eccezione per quella di cui al precedente articolo 54, sono così disciplinate:

-dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, come modificato con l'art.9 della Legge 9 giugno 1947,n.530;

-dall'art.41 e seguenti della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, m.1150 e successive modificazioni ed aggiunte;

-dall'art.650 del Codice Penale;

-dall'art.17 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n.773; salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

ART. 57 - APPLICAZIONI DELLE NORME DI DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 58 - USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumato per tale uso verrà detratto dal consumo totale effettuato dall'utente.

ART. 59 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per quanto non tassativamente previsto dal presente Regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Municipale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale:

ART. 60 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 61 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.62, 6° comma del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, e dell'art.25 della Legge 27 dicembre 1985, n.816, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 62 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.62, 3° comma, del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO..

TABELLA A

Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (art. 19).

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'Ufficio comunale previo il pagamento delle seguenti somme:

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE ED EXTRADOMESTICI

- a) Rimborso spese stampati..... £.=====
- b) diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi:
- per ogni vano utile destinato a civile abitazione..... £.=====
 - per ogni vano utile avente destinazione diversa dalla civile abitazione(alberghi, pensioni, negozi, uffici ecc:)...... £.=====
- c) per ogni nuova utenza-diritti di attacco..... £.100.000

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- a) rimborso spese stampati..... £.=====
- b) per ogni metro quadro di superficie coperta..... £.=====

TABELLA B

Depositi cauzionali infruttiferi a garanzia dei consumi da versare in contanti (art. 42)

NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	IMPORTO
=====	=====	=====

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA.....	2
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 - COSTRUZIONE DELLA RETE NEL SUOLO PUBBLICO	2
ART. 4 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI.....	2
ART. 5 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	2
ART. 6 - TIPO DI FORNITURA	2
ART. 7 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE	2
ART. 8 - PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE	3
ART. 9 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE.....	3
ART. 10 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO	3
ART. 11 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	3
TITOLO SECONDO - FORNITURE PER USO PUBBLICO	4
ART. 12 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO	4
ART. 13 - FONTANE PUBBLICHE	4
ART. 14 - BOCHE SPECIALI	4
ART. 15 - INSTALLAZIONE DI CONTATORI.....	4
ART. 16 - SERVIZI PUBBLICI NON GESTITI DAL COMUNE.....	4
TITOLO TERZO - FORNITURE AD USO PRIVATO	5
CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO	5
ART. 17 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE.....	5
ART. 18 - FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE.....	5
ART. 19 - NUOVI ALLACCIAMENTI - PROCEDURA	5
CAPO SECONDO - IMPIANTI INTERNI.....	5
ART. 20 - INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE ESTERNE.....	5
ART. 21 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI	5
ART. 22 - IMPIANTI DI POMPAGGIO	6
ART. 23 - SERBATOI	6
ART. 24 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI	6
ART. 25 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE	6
ART. 26 - MODIFICHE.....	6
ART. 27 - GUASTI AGLI APPARECCHI	6
ART. 28 - VIGILANZA	6
CAPO TERZO - CONTATORI	7
ART. 29 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE.....	7
ART. 30 - POSIZIONE DEI CONTATORI.....	7
ART. 31 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE.....	7
ART. 32 - CUSTODIA DEI CONTATORI	7
ART. 33 - VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE.....	7
ART. 34 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI - DIVIETO	8
CAPO QUARTO - CONTRATTI DI FORNITURA	8
ART. 35 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 36 - CONTRATTO DI UTENZA.....	8
ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI A CARICO DEGLI UTENTI.....	8
ART. 38 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA	8

ART. 39 - USO DELL'ACQUA	8
ART. 40 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - LETTURA DEI CONTATORI	8
ART. 41- TARIFFE - MODALITA'DI RISCOSSIONE	9
ART. 42 - ANTICIPO CONSUMI	9
ART. 43 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI	9
ART. 44 - RESPONSABILITA'DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE	10
ART. 45 - PORTATA GARANTITA	10
ART. 46 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'	10
ART. 47 - PAGAMENTO DEI CONSUMI	10
ART.48 - RIPRISTINO DELLE UTENZE	10
TITOLO QUARTO - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE	11
ART. 49 - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE	11
ART. 50 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE	11
ART. 51 - CONCESSIONI SPECIALI PER CANTIERI EDILI	11
ART. 52 - OBBLIGHI DELL'UTENTE - CONTROLLI	11
ART. 53 - CESSAZIONE DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE	11
TITOLO QUINTO - NORME PENALI	12
ART. 54 - PRELIEVI ABUSIVI	12
ART. 55 - CONTESTAZIONI DELLE INFRAZIONI	12
ART. 56 - NORME PENALI	12
ART. 57 - APPLICAZIONI DELLE NORME DI DIRITTO COMUNE	12
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI	13
ART. 58 - USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'	13
ART. 59 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO	13
ART. 60 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI	13
ART. 61 - PUBBLICITA'DEL REGOLAMENTO	13
ART. 62 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	13
TABELLA A	14
TABELLA B	14